



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0003560-30/05/2018-SC_CAL-T81-P

AL SINDACO
del Comune di
88900 Crotona (KR)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 108/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO







Deliberazione n. 108/2018



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Massimo BALESTIERI	Consigliere
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
Dott.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere (Relatore)
Dott.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2018.

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l'obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni

8



regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 48/2017 con cui la Sezione ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Crotona (KR), ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al rendiconto della gestione 2015;

ESAMINATE le controdeduzioni dell'ente fornite con note prot. n. 35537 del 27/06/2017 (acquisita al prot. della Sezione n. 4422-04/07/2017), n. 35552 del 27/06/2017 (acquisita al prot. n. 4423-04/07/2017, n. 42680 del 01/08/2017 (acquisita al prot. n. 4643-02/08/2017) nonché la documentazione istruttoria allegata;

VISTA la deliberazione n. 89/2017 con cui la Sezione ha accertato, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. le irregolarità e criticità suscettibili di ripercussioni sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

ESAMINATA la nota n. 69776 del 19/12/2017 acquisita dalla Sezione al prot. n. 6246/2017 in risposta alla Delibera della Sezione n. 89/2017;

VISTA l'ordinanza n.7/2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore Cons. Silvia Scozzese




PREMESSA

L'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, sia ai fini della corretta applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016 sia soprattutto al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dei singoli enti e dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

FATTO

Il Comune di Crotona, al 01/01/2015, contava una popolazione di 61.103 abitanti e, a consuntivo 2015, ha conseguito accertamenti di competenza complessivi pari ad € 60.218.135,42 ed impegni di competenza totali pari ad € 49.548.259,33.

Con la delibera 48 del 2017 questa Sezione aveva rilevato questioni meritevoli di chiarimenti in ordine al risultato di amministrazione, fondo pluriennale vincolato, efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, verifica vincoli di bilancio, gestione dei residui, debiti fuori bilancio e passività potenziali, organismi partecipati.



Il Comune di Crotona ha risposto con note prot. n. 35537 del 27/06/2017 (acquisita al prot. della Sezione n. 4422-04/07/2017), n. 35552 del 27/06/2017 (acquisita al prot. n. 4423-04/07/2017, n. 42680 del 01/08/2017 (acquisita al prot. n. 4643-02/08/2017).

Dall'esame delle controdeduzioni fornite con le precitate note, con Delibera n. 89/2017, la Sezione invitata l'Ente ad adottare gli atti e le misure correttive al fine di:

- effettuare una nuova valutazione delle operazioni condotte in sede di "riaccertamento straordinario" dei residui, procedendo, ove venga riconosciuta la presenza di errori;
- verificare se la cancellazione di residui attivi e passivi presenti al 31.12.2014 non sia avvenuta tardivamente, ossia in sede di "riaccertamento straordinario" o anche oltre; se del caso, procedere quindi ad una nuova quantificazione del risultato di amministrazione a fine 2014, tenendo conto dei residui attivi e passivi che andavano in quella sede cancellati;
- effettuare una nuova valutazione dei residui/attivi e passivi anche apportando, se del caso, i necessari correttivi all'operazione di "riaccertamento ordinario" compiuta nell'annualità 2015, procedendo a ulteriori cancellazione e rettificando, ove occorra, il risultato di amministrazione al 31.12.2015;
- verificare la correttezza e congruità della stima del FCDE, anche con riferimento ad alcune entrate scarsamente riscosse (es. "recuperi dell'evasione" ICI/IMU e Tarsu/Tia/Tares); in relazione a queste ultime andrà anche efficientata l'attività di riscossione;
- verificare l'esatto perimetro dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali sorti nel 2014, nel 2015, 2016 e nel 2017 fino alla data della presente delibera, senza trascurare l'analisi dei rapporti di debiti e crediti reciproci con le società partecipate; contestualmente, il Comune dovrà prestare attenzione alla congruità dei fondi per i rischi relativi al contenzioso e per le spese o rischi futuri;
- proseguire con maggior incisività l'iter di razionalizzazione delle partecipate, valutando attentamente – anche in una ottica di acquisiti prospettici di interessenze – la diseconomicità delle partecipazioni;
- provvedere senza indugio alla ricognizione dei rapporti di debiti e crediti con gli organismi partecipati, stante la possibile presenza di "passività occulte" anche alla luce di assenza di comunicazioni da parte di molti degli organismi partecipati; a tal riguardo, l'Ente dovrà curare corretti e tempestivi flussi informativi con le proprie partecipate.



DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

L'articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 – introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 – prevede che *“le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*. Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, *“nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.*



Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'articolo 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Riaccertamento straordinario dei residui e determinazione del c.d. extradeficit

Con Delibera n. 89/2017, la Sezione rilevava la presenza di possibili anomalie nelle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'Art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, tanto per i residui attivi quanto per quelli passivi riscontrava un presumibile rinvio al "riaccertamento straordinario" delle cancellazioni di residui che avrebbero dovuto essere effettuate in sede di rendiconto 2014, con impatto sulle diverse modalità di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento ordinario o straordinario.

Infatti, il disavanzo che scaturisce dalla revisione ordinaria dei residui deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L. in base al quale *"Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori"*.

Al contrario, il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 (rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014) derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario e del primo accantonamento al FCDE può essere ripianato a quote costanti fino ad un massimo di trenta esercizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 118/11 e dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015.

Inoltre, circa le reimputazione di residui attivi e passivi in sede di riaccertamento straordinario, la Sezione riscontrava ulteriori anomalie in ordine alle ragioni di esigibilità del credito/debito e, quindi, alle regole della c.d. competenza finanziaria potenziata con impatto sulla corretta



determinazione del FPV da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2015 e sulla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 01/01/2015.

Precisamente il Comune di Crotona registrava al 31/12/2014 residui attivi pari ad € 82.339.610,16, definitivamente cancellati per € 6.634.533,59 e reimputati per € 22.268.646,73 al 01/01/2015. D'altra parte, i residui passivi al 31/12/2014 pari ad € 82.594.575,68, al 01/01/2015 venivano cancellati definitivamente per € 13.337.430,05 e reimputati per € 33.034.301,66.

In relazione a quanto sopraesposto, con nota 69776/2017 l'Ente trasmette la Delibera del C.C. n. 116/2017 avente ad oggetto "Rendiconto 2015...Determinazioni", in cui il Consiglio Comunale dichiara testualmente che "le operazioni di cancellazioni e di reimputazione di residui attivi e passivi in sede di riaccertamento straordinario sono avvenute nel pieno rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011..."

Inoltre, tenuto conto dei rilievi mossi dalla Sezione, il Consiglio Comunale prospetta delle ipotesi alternative rispetto alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, approvate con Delibera di G. C. n. 142/2015, come di seguito riportate (cfr. nota Ente prot. n. 69776/2017):

Simulazione ricalcolo riaccertamento straordinario				
		delibera approvata	ipotesi 1	ipotesi 2
Risultato di amministrazione al 31.12.2014 determinato dal rendiconto 2014		10.318.496,40	3.683.962,81	15.868.450,17
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(-)	6.634.533,59		747.347,25
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(+)	13.337.430,05	13.337.430,05	3.751.132,05
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(-)	22.268.646,73	22.268.646,73	21.636.495,33
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili	(+)	33.034.301,66	33.034.301,66	31.815.610,95
Fondo Pluriennale Vincolato	(-)	10.765.654,93	10.765.654,93	10.179.115,62
Risultato di amministrazione al 1.01.2015 determinato dopo il riaccertamento straordinario dei residui (a)		17.021.392,86	17.021.392,86	18.872.234,97
Quota accantonata del risultato di amministrazione per fondo crediti di dubbia esazione (b)	(-)	18.468.865,69	18.468.865,69	18.468.865,69
Quota vincolata del risultato di amministrazione (c)	(-)	2.700.354,04	2.700.354,04	2.700.354,04
Quota destinata agli investimenti (d)	(-)	1.405.657,47	1.405.657,47	1.405.657,47
Quota disponibile del risultato di amministrazione (E=a-b-c-d)		-5.553.484,34	- 5.553.484,34	- 3.702.642,23



Nello specifico, la prima ipotesi si basa sull'assunto che i residui attivi cancellati al 01/03/2015 pari ad € 6.634.533,59, avrebbero dovuto essere cancellati al 31/12/2014 in sede di riaccertamento ordinario propedeutico all'approvazione del rendiconto 2014. La seconda ipotesi, invece, si basa su una nuova valutazione dello stock dei residui attivi e passivi che comportano delle rettifiche dichiarate dall'Ente e testualmente di seguito riportate (cfr. nota Ente prot. n. 69776/2017):

- *“Residui attivi eliminati nel riaccertamento straordinario, ma eventualmente “cancellabili” in sede di rendiconto 2014 per euro 5.887.186,34 (comprensivi di euro 4.609.448,60 pari alle cancellazioni di pari importo fra entrata e spesa);*
- *Rettifica di reimputazioni di residui attivi per euro 632.151,40;*
- *Rettifica di reimputazioni di residui passivi per euro 1.218.690,71;*
- *Residui passivi eliminati nel riaccertamento straordinario, ma eventualmente “cancellabili” in sede di rendiconto 2014 per euro 9.586.298,00 (comprensivi di euro 4.609.448,60 pari alle cancellazioni di pari importo fra entrate e spesa).”*

Dunque, pur prendendo atto di quanto controdedotto dall'Ente, la Sezione ritiene che tali ipotesi simulate non risultino condivisibili.

Infatti, con riferimento all'ipotesi n. 1 prospettata dall'Ente, il risultato di amministrazione al 31/12/2014 si riduce (€ 3.683.962,81) rispetto a quello approvato con Delibera di G.C. n. 142/2015 (€ 10.318.496,40), mentre, restano invariati il totale parte disponibile (€ - 5.553.484,34) e l'importo del FPV (€ 10.765.654,93). Tuttavia, il risultato di amministrazione al 31/12/2014 di € 10.318.496,40 approvato dal C.C. risulta così costituito: € 735.196,38 fondi non vincolati, € 275.282,99 fondi per finanziamento spese in conto capitale ed € 9.308.017,03 in fondi vincolati, a loro volta costituiti da € 79.633,03 per destinazione proventi contravvenzionali per spese correnti, € 235.629,86 per destinazione proventi contravvenzionali per spese di investimento ed € 8.992.754,14 per accantonamento a fondo svalutazione crediti (cfr. Delibera del Consiglio Comunale n. 6/2015).

Pertanto, è di palmare evidenza che il risultato di amministrazione al 31/12/2014 di € 3.683.962,81 simulato nell'ipotesi n. 1, secondo quanto prospettato dall'Ente, non risulterebbe capiente dei vincoli e degli accantonamenti approvati dall'organo consiliare in sede di rendiconto 2014 (cfr. Delibera C.C. n. 6/2015), i quali dovevano permanere anche in caso di incapacienza. Quindi, in virtù di tale ipotesi e della permanenza dei precitati vincoli, il risultato di amministrazione al 31/12/2014 presenterebbe un saldo non capiente (negativo).



Quanto poi all'ipotesi n. 2 prospetta dall'Ente, si evidenzia un aumento del risultato di amministrazione al 31/12/2014 (€ 15.868.450,17), una riduzione del disavanzo da riaccertamento straordinario (€ - 3.702.642,23) e del fondo pluriennale vincolato (€ 10.179.115,62,) sia rispetto agli omologhi approvati in Giunta con atto n. 142/2015 sia a quelli simulati nell'ipotesi n. 1.

Quanto all'ipotesi n.2 la Sezione rileva che per miglioramento riscontrabile sul risultato di amministrazione al 31/12/2014 (€ 15.868.450,17) scaturisce dalla maggiore cancellazione di residui passivi rispetto agli attivi. In particolare, dall'Allegato n. 2 alla Delibera n. 142/2015, risulterebbero residui passivi dichiarati insussistenti pur in presenza di residui attivi accertati e/o addirittura riscossi, quale ad esempio, come si dirà nel prosieguo della presente, quelli afferenti a sanzioni codice della Strada, le cui finalità sono individuate dalla normativa di settore.

Conclusivamente sul punto, la Sezione deve rilevare che il risultato di amministrazione al 31/12/2014 non risulta correttamente quantificato per le motivazioni sopraesposte. Pertanto, anche il riaccertamento straordinario dei residui risente di tale circostanza, atteso che la base di partenza per la quantificazione del risultato al 01/01/2015 è proprio il risultato di amministrazione al 31/12/2014.

- Residui attivi e passivi di cui agli allegati alla Delibera di G.C. n. 142/2015

Ancora, dall'esame dei documenti in atti, al fine di verificare le controdeduzioni addotte dall'Ente nel prospettare le ipotesi n. 1 e n. 2 sopraesposte, sono emersi ulteriori elementi suscettibili di alterare gli equilibri economico-finanziari.

Con riguardo ai residui attivi definitivamente cancellati, la Sezione evidenzia l'eliminazione di poste relative alla riscossione coattiva delle risorse ICI e TARSU pregresse, seguite dalla più consistente cancellazione definitiva di residui passivi per aggio e spese di riscossione collegate alle medesime, con impatto migliorativo sul risultato di amministrazione.

Il principio dell'integrità dispone che *"le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite"*, quindi, la cancellazione definitiva degli impegni relativi alle spese di riscossione o ad altre spese deve corrispondere all'eliminazione delle entrate destinate a finanziare tali spese e viceversa. Infatti, le entrate per recupero evasione ICI e TARSU definitivamente cancellate in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate rendono inesigibili le correlate spese per aggio o riscossione.

Tra l'altro, le entrate derivanti dal recupero evasione tributaria rientrano tra le entrate aventi carattere eccezionale destinate a finanziare le spese di omologa natura. La maggiore cancellazione



dei residui passivi per aggio e spese di riscossione rispetto a quelli attivi per ruoli coattivi, significa che le entrate originariamente accertate per il recupero coattivo non sono state interamente utilizzate per realizzare le correlate spese.

Allo stesso modo, la Sezione rileva che in sede di riaccertamento straordinario sono stati cancellati definitivamente un'ingente mole di residui passivi, sia di parte corrente sia di parte capitale, riferiti a spese finanziate dai proventi derivanti da contravvenzioni, accertati tramite ruolo. A fronte di tali eliminazioni di residui passivi, non si riscontra alcuna cancellazioni definitive dei correlati residui attivi e non viene meglio specificato la presenza di apposito vincolo sul risultato di amministrazione.

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all'esempio n. 4 stabilisce testualmente *“Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.*

Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

.....Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.”

Pertanto, al fine di non alterare i risultati di amministrazione conseguiti, le cancellazioni delle spese finanziate dai proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada devono essere conseguenti alla cancellazione delle risorse che le finanziano oppure devono costituire vincolo apposto sul risultato di amministrazione. Quindi, l'Ente dovrà effettuare un attento esame delle intervenute eliminazioni al fine, eventualmente, di ricostituire i vincoli nel risultato di amministrazione. Analoga considerazione viene effettuata in ordine alle spese (aggio e spese di riscossione) finanziate dalle risorse derivanti dal recupero evasione ICI e Tarsu/Tares/Tari.



- **Riaccertamento ordinario dei residui**

La Sezione, con la più volte richiamata Delibera n. 89/2017, esponeva criticità circa la consistente mole di residui attivi dichiarati insussistenti per € 29.556.003,16 e conservati per € 53.485.472,03 in sede di riaccertamento ordinario, effettuato dal Comune con delibera G.C. n. 86 del 27 aprile 2016 (cfr. all. 1 della medesima delibera). Allo stesso modo, evidenziava l'anomala cancellazione definitiva di un rilevante ammontare di residui passivi in sede di revisione annuale per l'esercizio 2015 (cfr. all. 2 alla delibera G.C. n. 86/2016), pari ad € 57.925.515,45, mantenendo nel consuntivo 2015 debiti residui per € 17.229.957,08.

A tal proposito, con nota n. 69776/2017, l'Ente ha specificato che nel totale dei residui attivi cancellati di € 29.556.033,16 sono ricomprese le poste reimputate per € 22.268.646,73 e quelle cancellate definitivamente di € 6.634.533,59 in sede di riaccertamento straordinario. Oltre alle operazioni intervenute sui residui attivi al 01/01/2015, il predetto ammontare comprende le cancellazioni definitive operate in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2015 per € 1.443.248,69 e i maggiori accertamenti riportati con il segno negativo nella colonna delle "insussistenze" dell'allegato n. 1 alla Delibera di G.C. n. 86/2016.

Analogamente, il totale di residui passivi di € 57.925.515,45 include le cancellazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario di € 33.034.301,66 per residui passivi reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ed € 13.337.430,05 per residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, nonché le eliminazioni definitive di € 11.533.783,74 apportate in fase di revisione annuale di residui passivi.

Nonostante i chiarimenti forniti dall'Ente, la Sezione rileva un'esposizione poco chiara e trasparente delle variazioni intervenute in sede di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011. Difatti, gli allegati n. 1 e 2 alla Delibera di G.C. n. 86/2016 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, riportano nella colonna delle "insussistenze" il complesso delle seguenti voci:

- Residui attivi e passivi cancellati definitivamente in sede di riaccertamento straordinario e ordinario;
- Residui attivi e passivi cancellati e reimputati agli esercizi in cui sono esigibili in fase di riaccertamento straordinario e ordinario;
- Maggiori residui attivi.



Pertanto, i precitati allegati approvati come parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 86/2016 comprendono non solo le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015, ma anche le operazioni del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 oggetto di apposito e precedente atto di G.C.. Inoltre, i medesimi allegati all'atto deliberativo espongono un elenco di "insussistenze" che parzialmente comprendono operazioni di diversa natura e non pertinenti alle eliminazioni definitive di residui per insussistenza.

- FCDE al 01/01/2015

Quanto poi al FCDE determinato al 01.01.2015, con Delibera n.89/2017, la Sezione disponeva una verifica della quantificazione dello stesso in virtù di quanto stabilito nell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, atteso il consistente impatto generato sul risultato di amministrazione e sul conseguente "maggior disavanzo".

Anche per tale rilievo, l'Ente asserisce di aver proceduto alla determinazione del FCDE al 01/01/2015 di € 17.654.865,69 ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 3.3 ed all'esempio n.5. In aggiunta, conferma la congruità dell'importo accantonato anche in relazione alle poste contabili che la Sezione aveva ritenuto meritevoli di un attento monitoraggio. Difatti, a fronte di risorse pari ad € 2.165.000,49 per sanzioni per violazioni codice della strada, di € 2.192.170,16 per recupero evasione Tarsu/Tia/Tari ed € 2.399.915,84 per recupero evasione ICI-IMU, l'Ente dichiara di aver accantonato a FCDE al 01/01/2015 rispettivamente l'importo di € 2.107.161,85, € 1.918.635,81 ed € 1.914.663,20 per ciascuna risorsa di riferimento. E' stato anche precisato che la maggior consistenza degli accantonamenti per FCDE sul risultato di amministrazione al 01/01/2015 deriva dalla risorsa TARI per ruoli ordinari, per la quale è stato accantonato l'importo di € 13.058.105,81.

Sempre con nota 69776/2017, il Comune di Crotona ha testualmente dichiarato: *"la quota complessivamente accantonata nell'ambito del risultato di amministrazione al 01/01/2015 risulta quindi essere superiore al limite minimo, pari almeno al 36% e quindi ad euro 16.508.953,45, che si sarebbe dovuto obbligatoriamente accantonare considerata la facoltà concessa, in fase di prima applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 118/2011, agli enti non sperimentatori fra i quali rientra, tra l'altro, questo Comune."*

Tuttavia, la Sezione rileva che la quota pari ad almeno il 36% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, per gli enti non in sperimentazione, si



riferisce alla quota dell'accantonamento a FCDE da stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e non a quella da accantonare a consuntivo.

Infatti, *“in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018,”* introdotta dal D.M. 20 maggio 2015 e meglio chiarita nel paragrafo successivo (cfr. Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 punto 3.3).

Peraltro, l'esempio n. 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria stabilisce che la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, in seguito alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, si riferisce ai residui attivi degli esercizi precedenti non oggetto di riaccertamento straordinario le cui modalità di calcolo sono quelle indicate per valutare la congruità del fondo a consuntivo.

Pertanto, la verifica di congruità del fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01/2015 non è stata effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dovrà essere oggetto di ulteriore valutazione da parte dell'Ente, al fine di adeguare la quantificazione dell'accantonamento del predetto fondo.

2. Risultato di amministrazione al 31/12/2015 e FCDE al 31/12/2015

In riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015, pari ad € 36.928.530,15 prima degli accantonamenti, vincoli e destinazioni, la Sezione rilevava maggiori cancellazioni di residui passivi rispetto a quelli attivi ed invitava l'Ente a prestare la massima attenzione alla revisione dei residui. Soprattutto, la Sezione aveva già manifestato perplessità in punto di mantenimento nel bilancio dell'Ente di alcune poste vetuste, quali ad esempio fitti reali e diversi formati nel 2012, alienazioni patrimoniali del 2005 e vari trasferimenti Statali e Regionali.

In sede di controdeduzioni, l'Ente ribadisce che è stata condotta un'attenta verifica delle partite residuali in sede di riaccertamento ordinario adottato con atto di Giunta Comunale n. 86/2016, ed evidenzia una situazione *“in continua evoluzione”* relativamente alle poste contabili attenzionate dalla Sezione. Infatti, con riguardo al residuo attivo per *“fitti reali e diversi”* risalente all'esercizio 2012, l'Ente sono stati interamente riscossi nell'Esercizio 2017, come anche i residui per il *“trasferimento regionale per royalties”* formati nel 2013 è stato incassato nell'esercizio 2015.



Quanto poi alle entrate per "alienazioni patrimoniali" risalenti all'esercizio 2005, il Comune di Crotona motiva la conservazione del residuo attivo in quanto supportato da una convenzione urbanistica, stipulata nel 2005 e ancora in essere, che rappresenta idoneo titolo giuridico-al suo mantenimento. Altresì, è stato precisato che per la riscossione di tale credito, l'Ente ha attivato la procedura di escussione della relativa polizza fideiussoria.

Anche per il residuo attivo relativo alla Delibera CIPE n. 20/2014, con nota n. 69776/2017, è stato dichiarato che si riferisce a lavori già conclusi, le cui spese sono state regolarmente rendicontate ed in attesa di pagamento da parte del soggetto finanziatore.

Quanto poi alle operazioni intervenute sui residui, la Sezione osserva le maggiori cancellazioni e/o reimputazioni di residui passivi per € 57.925.515,45 rispetto agli attivi per € 30.343.553,03. Soprattutto, si rilevano maggiori cancellazioni e/o reimputazioni di residui passivi di parte capitale di € 46.256.004,03 rispetto agli omologhi attivi di € 25.170.543,01. La differenza tra le cancellazioni intervenute sui residui in conto capitale non sembrerebbe trovare riscontro nella cassa vincolata esistente al 31/12//2015 e pari ad € 6.360.932,63 e neanche nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

Ulteriormente, si rileva la presenza di cancellazioni di residui passivi per servizi conto terzi per € 289.436,49 che non corrispondono ad uguale diminuzione o cancellazione di correlati residui attivi pari ad € 870,02, con impatto migliorativo sul risultato di amministrazione ed in contrasto con quanto stabilito dal principio contabile n. 2 postulato 25 e 61.

Inoltre, la Sezione chiedeva se erano stati predisposti congrui accantonamenti a FCDE per i crediti di dubbia e difficile esazione. In merito a ciò, le controdeduzioni fornite dal Comune di Crotona, confermano l'importo del FCDE al 31/12/2015 in € 20.092.279,77, derivante dalla somma delle FCDE accantonato in sede di riaccertamento straordinario di € 17.654.865,69 e quello stanziato nella competenza dell'esercizio 2015 di € 2.437.414,08.

Nello specifico, l'Ente chiarisce che su un ammontare complessivo di residui attivi di parti correnti al 31/12/2015 pari ad € 30.625.192,01, di cui € 26.926.022,24 relativi al Titolo I ed € 3.699.169,77 Titolo III, sono stati accantonati a FCDE € 20.092.279,77.

Precisamente, l'Ente ha dichiarato di aver accantonato a FCDE l'intero importo dei residui al 31/12/2015 riferiti a "sanzioni per violazioni al codice della strada" e pari ad € 2.326.144,93.

Ancora, per le entrate derivanti da recupero evasione ICI-IMU, su un ammontare di residui attivi al 31/12/2015 di € 2.986.126,62 è stato accantonato a FCDE l'importo di € 2.386.291,64, di cui € 1.914.663,20 provenienti dall'accantonamento a FCDE al 01/01/2015 ed € 471.628,44 derivante dallo stanziamento della competenza 2015.



Allo stesso modo, per il recupero evasione Tarsu/Tia/Tari, su un totale dei residui attivi riferiti tale risorsa al 31/12/2015, pari ad € 2.924.353,44, è stato accantonato a FCDE l'importo di € 2.320.704,01, di cui € 1.918.635,81 compresi nel FCDE al 01/01/2015 ed € 402.068,20 accantonati nella competenza 2015.

Tale metodologia di calcolo esposta dall'Ente, coincide con la facoltà introdotta dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, ossia: *"in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

- | |
|---|
| <p>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p> <p>- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti</p> <p>+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</p> |
|---|

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019."

Tuttavia, dagli atti in possesso, il Collegio dei Revisori ha attestato testualmente *"L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota nel risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.*

L'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di rendiconto 2015 pari ad euro 20.092.280,37, supera l'ammontare delle risorse che deriverebbero dall'applicazione del metodo semplificato pari a euro 20.043.131,36."

Quindi, è necessario effettuare una puntuale verifica circa l'accantonamento a fondo crediti di dubbia e difficile esazione, soprattutto individuando la metodologia di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del precitato fondo per una gestione di tale voce contabile trasparente e prudentiale.

Infine, rimane inevasa da parte dell'Ente, la richiesta avanzata dalla Sezione con Delibera n. 89/2017 in ordine alla corretta rappresentazione in sede di composizione del risultato di amministrazione dei residui passivi eliminati finanziati da entrate vincolate. Pertanto, si reitera la richiesta di effettuare un'attenta valutazione dei vincoli apposti sul risultato di amministrazione ed eventualmente

provvedere alla loro ricostituzione, ai fini di una corretta rappresentazione della gestione finanziaria dell'Ente.



3. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione; verifica vincoli bilancio.

Con riferimento alla congruità degli accantonamenti effettuati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per quelle entrate ritenute di difficile esazione, l'Ente conferma in risposta alla Delibera della Sezione n. 89/2017 quanto già controdedotto alla precedente Delibera n. 48/2017.

Viene anche in questa sede ribadito da parte dell'Ente quanto di seguito meglio specificato:

- l'accertamento delle entrate ritenute di difficile esigibilità avviene nel pieno rispetto delle previsioni di legge (art. 179 T.U.E.L. e allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- la riscossione delle entrate accertate per recupero evasione ICI/IMU e Tarsu/Tia/Tares è effettuata per mezzo di Equitalia;
- per i residui attivi derivanti da recupero evasione tributaria è stato effettuato un accantonamento a FCDE di € 1.038.424,95;
- le entrate da permesso non sono state considerate di natura incerta e quindi non sono stati effettuati accantonamenti a FCDE;
- per le entrate da violazione del codice della strada sono stati predisposti accantonamenti al FCDE (€ 356.221,90), pari alle sole entrate riscosse mediante ruoli. La restante parte di tali entrate è stata accertata per cassa, con conseguente assenza di accantonamenti al "fondo".
- per la specifica degli accantonamenti a FCDE si riprende quanto riportato nel paragrafo precedente.

Pur prendendo atto di quanto sopraesposto, la Sezione conferma quanto già istruito con Delibera n. 89/2017. Quindi, si conferma la scarsa capacità dall'Ente di procedere al recupero dell'evasione tributaria e all'incameramento delle entrate per sanzioni da Codice della strada (cfr. anche delibera n. 75 del 2013), atteso la consistenza del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2015. Nonostante, l'impegno profuso dall'Ente al fine di migliorare tali profili di criticità la perdurante presenza degli stessi fa emergere un approccio insufficiente alla rimozione delle suddette carenze. La Sezione, pertanto, conferma la presenza di persistenti anomalie sotto il profilo della riscossione delle richiamate entrate.



Inoltre, sebbene il consistente accantonamento a FCDE sia nella gestione di competenza, sia in sede di consuntivo blocca la capacità di spesa dell'Ente, denota l'altrettanta scarsa capacità di monetizzare i crediti pregiudizievole di creare ripercussioni sui flussi di cassa.

4. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Con Delibera n. 89/2017, la Sezione disponeva la ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali sorti nel 2014, nel 2015, 2016 e nel 2017 fino alla data della delibera, anche verificando la congruità dei fondi per i rischi relativi al contenzioso e per le spese o rischi futuri, in quanto nel triennio 2013/2015 è stato superato il relativo parametro di deficitarietà strutturale, con percentuali di incidenza dei DFB sulle entrate correnti molto alte, rispettivamente del 24,59%, 8,99% e 4,01% (il limite è 1%).

Nell'esercizio 2013, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo totale di euro 12.978.666,61, di cui euro 12.434.001,39 per sentenze esecutive ed euro 544.665,22 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa. Per la maggior parte, tali debiti si riferivano a sentenze esecutive riguardanti n. 4 contenziosi "eredi Ciliberto", per i quali era stato riconosciuto un debito fuori bilancio di € 12.018.496,46 (comprensivo di spese legali) a seguito di un accordo transattivo (cfr. delibera consiliare n.59/2013). A tal proposito, l'Ente ha dichiarato l'avvenuto pagamento delle rate concordate con il succitato accordo transattivo, ivi incluse le spese legali connesse.

Nell'esercizio 2014, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per un importo di € 3.821.536,12, di cui € 2.796.662,60 per sentenze esecutive e € 1.024.873,52 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, finanziati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014.

Per lo stesso esercizio, la Sezione rilevava un'incongruenza circa l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti pari ad € 3.821.541,12 rispetto a quelli elencati sulla relazione dell'Organo di Revisione Contabile e, viceversa, nell'elenco di cui alla citata relazione vi erano debiti per i quali non è stata trasmessa la delibera di riconoscimento.

L'Ente, nella propria nota di risposta n. 69776, confermava nuovamente l'ammontare complessivo dei DBF riconosciuti nel 2014 in € 3.821.536,12 e specificava che la discordanza rilevata dalla Sezione era relativa solo alla mancata elencazione dei suddetti debiti nella Relazione del Collegio dei Revisori. Altresì forniva i seguenti elementi di integrazione:

- il debito relativo alla vertenza "Comune c/Berlingieri Adolfo Gustavo +4", riconosciuto con Delibera di C.C. n. 94/2014 per l'importo di € 2.272.324,15 è stato interamente liquidato e pagato;



- il debito derivante dalla gestione dell'impianto di depurazione comunale, riconosciuto con delibera n. 10/2014 per € 243.559,94 e il debito nei confronti di AKREA per il servizio straordinario in materia di igiene urbana svolto nel 2013, riconosciuto con Delibera n. 93/2014 per € 245.300,00 sono stati liquidati e pagati;

- il debito relativo alla vertenza "Lucifero ed altri" è sorto in esecuzione alla sentenza n. 751/2014 in cui il comune è risultato soccombente per € 155.144,78. Il suddetto credito vantato dalla controparte è stato oggetto di un successivo provvedimento del G.E. che si è concluso con il riconoscimento del debito da parte dell'Ente di € 129.938,14 oltre spese legali di € 3.245,08. È stato testualmente dichiarato dall'Ente: "Dette somme sono state pagate in conto sospeso dal Tesoriere, regolarizzate al 31/12/2016 ed il debito fuori bilanci è stato successivamente riconosciuto ai sensi del punto 6.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 15/5/2017."

- al debito di cui al punto precedente va aggiunto l'importo di € 30.982,16 depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato in virtù della succitata sentenza n. 751/2014 e riconosciuto con Deliberazione di C.C. n. 171/2016.

Anche per l'esercizio 2015, la Sezione rilevava delle discrasie circa gli importi dei DFB riconosciuti, laddove dal materiale trasmesso dall'Ente emergevano debiti per complessivi € 1.884.349,05, che non corrispondeva né a quanto dichiarato dall'Ente (€ 1.881.599,84 complessivi, che includono € 504.761,31 sorti dopo la chiusura dell'esercizio 2014 ma di competenza dell'annualità 2015) né a quanto emergeva dalla relazione dell'Organo di Revisione per l'esercizio 2015, che attesta la presenza di € 1.816.340,89 a cui vanno aggiunti € 185.448,44 di passività "sospese" riconosciute entro il 31.12.2015. A tal fine si invitava l'Ente a procedere ad una attenta analisi delle discordanze rilevate e alla ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali sorti nel 2015.

In sede di controdeduzioni, l'Ente conferma quanto già asserito in risposta alla precedente delibera della Sezione n. 48/2017, attestando l'ammontare complessivo dei DFB riconosciuti nell'esercizio 2015 in € 1.881.599,84. Inoltre, il Comune di Crotona fornisce i seguenti elementi di integrazione:

- i debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio 2015 sono stati liquidati e pagati, compreso i pagamenti in conto sospesi di € 185.448,44 regolarizzati al 31/12/0015 e riconosciuti in sede di consuntivo 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21/2016;

- i debiti in attesa di riconoscimento alla data del 31/12/2015 segnalati dal Collegio dei Revisori nel parere allegato al rendiconto 2015, per € 171.817,46 sono stati riconosciuti e finanziati nell'esercizio 2016.




Quanto poi ai dati atualizzati, l'Ente dichiara di aver riconosciuto, finanziato e liquidato nell'esercizio 2016, DFB per € 1.549.014,96, mentre, nel corso dell'esercizio 2017 e prima dell'approvazione del relativo rendiconto i debiti fuori bilancio finanziati ammontano ad € 1.319.609,56.

Tenuto conto del ridondante riconoscimento di debiti fuori bilancio, di ammontare consistente soprattutto per vertenze giudiziarie, la Sezione invitava l'Ente ad una valutazione della congruità delle somme accantonate nel risultato di amministrazione per fondo contenzioso. Oltre all'accantonamento per fondo contenzioso pari a € 506.451,62 e uno stanziamento a fondo rischi futuri pari a € 1.300.000,00 in sede di consuntivo 2015, il Comune attesta che le predette somme ammontano rispettivamente ad € 423.205,59 ed € 1.700.000,00 nell'esercizio 2016. Inoltre, risulta asserito l'impegno dell'Ente di adeguare i suddetti fondi in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, qualora si rendesse necessario al fine di scongiurare eventuali effetti negativi correlati al contenzioso.

Pertanto, la Sezione conferma quanto già pronunciato con Delibera n. 48/2017, richiamando il Comune al rigoroso rispetto della normativa in materia di impegno di spesa, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio è un istituto di carattere eccezionale che è volto a ricondurre alcune tipologia di spesa nel bilancio solo in circostanze particolari e non a consentire di effettuare spese in difformità dai consueti iter procedimentali in maniera ridondante.

Conclusivamente sul punto la Sezione rileva la criticità e irregolarità nelle procedure di spesa per acquisizione di beni e servizi che per la maggior parte scaturiscono in contenzioso, con conseguenti aggravio di spese per l'Ente e per la collettività amministrata, senza sottacere circa le eventuali responsabilità dei soggetti preposti.

In particolare, la Sezione rileva che i debiti fuori bilancio di notevole consistenza sono stati abitualmente finanziati con avanzo di amministrazione. Tra l'altro, quest'ultimo è costituito maggiormente da residui attivi non realizzati in termini di cassa e/o ancora da quei residui passivi eliminati, laddove, in sede di riaccertamento straordinario, i primi hanno generato un FCDE di elevato ammontare, mentre, i secondi non sempre hanno trovato riscontro tra i vincoli apposti sul risultato di amministrazione.



5. Organismi partecipati.

In riferimento alla situazione delle società partecipate rilevate dalla Sezione con Delibera n. 89/2017, l'Ente ha confermato quanto già espresso in sede di integrazioni istruttorie alla precedente deliberazione n. 48/2017, evidenziando l'aggiornamento del piano di razionalizzazione per effetto della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Soprattutto, l'Ente ha chiarito che le operazioni di revisione straordinaria hanno prodotto i seguenti risultati:

- Mantenimento delle partecipazioni dirette in linea alla normativa prevista dal TUSP nelle società Akrea S.p.A, Crotona Sviluppo, Congesi e CORAP;
- Scioglimento mediante la messa in liquidazione delle società Marina Crotona S.p.A e Sagas S.p.A;
- scioglimento a completamento di procedure di liquidazione già in essere nelle società Aeroporto s.Anna S.p.A, Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione, Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione, Stu Stazione s.p.A in liquidazione;
- partecipazioni da alienare nella forma di cessione a titolo oneroso di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 nelle società Cultura & Innovazione s.c.a.r.l. e PST KR – Parco Scientifico Tecnologico;
- procedure di liquidazione concluse con sentenze da parte del Tribunale di Crotona per le società Akros S.p.A e Soakro S.p.A.

Quanto poi alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori fra il Comune e le sue partecipate, l'Ente conferma le asimmetrie concernenti i flussi informativi con alcune partecipate che non celano debiti occulti, in quanto sussiste la conciliazione sostanziale di parte delle discordanze evidenziate, seppur successiva alla redazione della nota informativa. Inoltre, l'Ente precisa che è in corso di approfondimento la situazione con le proprie partecipate al fine di definire tutte le discordanze residue in sede di consuntivo 2017, ai sensi dell'art. 11, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011. In via prudenziale, al fine di scongiurare effetti negativi prodotti da eventuali perdite da partecipate, l'Ente ha accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, l'importo di € 169.402,13 a titolo di fondo copertura perdite società partecipate.

Tuttavia, la Sezione conferma la violazione dell'art. 11, comma 6, lett. J) del D.Lgs. 118/2011, evidenziando altresì che carenze di tenore analogo erano già state accertate in passato (cfr.



delibera della Sezione n. 36/2013) e che, pertanto, il comportamento irregolare del Comune di Catanzaro risulta reiterato nel tempo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ente è tenuto ad adottare le seguenti misure correttive entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione via PEC della presente deliberazione:

1. garantire la riscossione delle entrate proprie, e comunque una più corretta gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria, evitando ricadute negative sugli equilibri di competenza e di cassa;
2. di ricostituire gli eventuali vincoli sul risultato di amministrazione in ordine alle spese dichiarate insussistenti in sede di riaccertamento straordinario, finanziate dalle risorse accertate derivanti in particolare dal recupero evasione ICI, Tarsu/Tares/Tari e sanzioni derivanti da violazione codice della strada;
3. prevedere specifici stanziamenti finalizzati e/o la costituzione di un fondo di garanzia destinate al finanziamento dei debiti fuori bilancio, evitando di utilizzare avanzo di amministrazione non sempre disponibile per le motivazioni esposti nella parte motiva;
4. assicurare un monitoraggio costante della vertenzialità in essere e delle passività potenziali, al fine di predisporre i necessari accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio già a conoscenza dell'Ente, sì da non inficiare gli equilibri di bilancio;
5. trasmettere relazione di dettaglio del contenzioso in essere, fornendo elenco delle vertenze, del valore delle posizioni, del rischio di soccombenza determinato nei termini che seguono:
 - elevato (qualora si ritenga probabile che la domanda possa essere accolta integralmente o per oltre il 70% del valore della originaria richiesta);
 - possibile (qualora si ritenga probabile che la domanda possa essere accolta per un importo compreso tra il 30% ed il 70% del valore della originaria richiesta);
 - remoto (qualora si ritenga probabile che la domanda possa essere accolta integralmente o per meno del 30% del valore della originaria richiesta);
6. provvedere alla corretta quantificazione dei fondi a destinazione vincolata, rappresentandone la consistenza finale a chiusura di ogni esercizio, e procedendo altresì alla ricostituzione degli stessi afferenti sia alla gestione in conto capitale che a quella di parte corrente, nel rispetto dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. motivare le maggiori cancellazioni di residui passivi rispetto agli omologhi residui attivi delle poste per "servizi conto terzi" (principio contabile n. 2, postulati 25 e 61);

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DISPONE

ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, ultimo inciso, TUEL – l'immediata operatività della "preclusione" dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria e sanzioni codice della strada allo stato non riscosse, nonché la "preclusione" dei programmi di spesa non obbligatori e domanda all'organo di revisione di relazionare sul blocco della spesa entro 60 giorni.

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Crotona (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di revisione del Crotona (KR).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018.

Il Magistrato relatore

Dott.ssa Silvia Scozzese

Il Presidente

Dott. Tommaso Salamone

Depositata in segreteria il 24 MAG 2018

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 22 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 28 MAG 2018